

## REGOLAMENTO (CE) N. 1292/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2005

recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 disciplina la somministrazione di proteine animali per impedire la trasmissione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) agli animali.
- (2) Detto regolamento proibisce l'impiego di talune proteine animali nei mangimi per animali da allevamento, in quanto tali proteine possono contenere agenti delle TSE o compromettere l'individuazione della presenza nei mangimi di piccole quantità di proteine potenzialmente infette da TSE; il regolamento vieta in modo tassativo l'uso di costituenti di origine animale proibiti nei mangimi.
- (3) La direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali<sup>(2)</sup>, dispone che gli esami ufficiali, effettuati nell'ambito di controlli ufficiali volti ad identificare e/o a fornire una stima quantitativa dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali, si svolgano in conformità con la direttiva suddetta. Le prove di valutazione dei laboratori, effettuate dall'Istituto dei materiali e delle misure di riferimento (IMMR-CCR) della Commissione in conformità della suddetta direttiva hanno dimostrato che la capacità dei laboratori di individuare la presenza nei mangimi di piccole quantità di proteine derivate da mammiferi è notevolmente migliorata.
- (4) Il miglioramento della capacità dei laboratori ha portato alla detezione della presenza accidentale di spicole ossee,

in particolare nei raccolti di tuberi e radici. I test scientifici hanno dimostrato l'impossibilità di evitare la contaminazione di questo tipo di raccolti da parte di spicole ossee presenti nel terreno. Le partite di tuberi e radici contaminati devono essere eliminate a norma della direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale<sup>(3)</sup>, e spesso risulta necessario distruggerle. Per evitare un'applicazione troppo rigorosa della direttiva suddetta, è opportuno consentire agli Stati membri di effettuare una valutazione del rischio di presenza di costituenti di origine animale nei tuberi e nelle radici prima di considerare un'infrazione del divieto relativo ai mangimi.

- (5) Il 25 e 26 maggio 2000, il Comitato direttivo scientifico (CDS) ha aggiornato la relazione e il parere sulla sicurezza delle proteine idrolizzate prodotte a partire dalle pelli di ruminanti, adottati nella riunione del 22 e 23 ottobre 1998. Le condizioni alle quali le proteine idrolizzate possono, secondo il suddetto parere, essere considerate sicure sono elencate nel regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano<sup>(4)</sup>. Dal 1° maggio 2004, tali condizioni si applicano anche alle proteine idrolizzate importate da paesi terzi. Di conseguenza, la somministrazione ai ruminanti di proteine idrolizzate prodotte a partire da pelli di ruminanti può essere nuovamente autorizzata.
- (6) Nel parere del 17 settembre 1999 sul riciclaggio all'interno della specie e nel parere del 27-28 novembre 2000 sulle basi scientifiche del divieto di utilizzare proteine animali per i mangimi di tutti gli animali da allevamento, il CDS ha stabilito che non vi sono prove dell'insorgere naturale di TSE negli animali di allevamento non ruminanti destinati alla produzione alimentare, quali i suini e il pollame. Inoltre, in considerazione del fatto che i controlli nel quadro del divieto di impiego delle proteine animali si basano sulla detezione di ossa e fibre muscolari nei mangimi, i prodotti a base di sangue e le proteine idrolizzate ricavati da non ruminanti non devono compromettere i controlli della presenza di proteine potenzialmente infette da TSE. È pertanto opportuno rendere meno rigorose le restrizioni dell'impiego di prodotti a base di sangue e di proteine idrolizzate ricavati da non ruminanti.

<sup>(1)</sup> GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/2005 della Commissione (GU L 46 del 17.2.2005, pag. 31).

<sup>(2)</sup> GU L 339 del 24.12.2003, pag. 78.

<sup>(3)</sup> GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55).

<sup>(4)</sup> GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).